

DAL 1° MARZO 2010 ENTRA IL VIGORE LA **PSD** Payment Services Directive

LA DIRETTIVA

La PSD (Payment Service Directive) - Direttiva sui Servizi di Pagamento è stata recepita dall'ordinamento giuridico italiano con decorrenza 1 marzo 2010.

La Direttiva intende unificare il mercato europeo dei servizi di incasso e di pagamento e garantire a tutti i cittadini europei un sistema più efficiente, con regole uniformi e più trasparenti.

La PSD contiene importanti novità riguardo i tempi di esecuzione e le valute applicate ai servizi di pagamento offerti dalle banche. Introduce inoltre regole uniformi con l'obiettivo di favorire una maggiore trasparenza delle condizioni contrattuali e degli obblighi informativi da assolvere nei confronti della clientela lungo tutto lo svolgimento del rapporto.

APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA

- **Dal 1° marzo 2010** la Direttiva riguarderà i Bonifici, i Pagamenti di Bollette, il Pagamento ICI allo sportello, le Carte di Debito e le Carte di Credito. Sono esclusi i pagamenti tramite assegni o cambiali
- **Dal 5 luglio 2010** l'applicazione riguarderà gli Incassi Commerciali (RID, Ri.Ba, MAV, RAV, Bollettino Freccia).

Non è ancora stata stabilita la data entro la quale saranno introdotte variazioni per i pagamenti relativi alla Pubblica Amministrazione (F23, F24, Pensioni...).

BONIFICI – Cosa cambia?

- Utilizzo obbligatorio della coordinata IBAN quale "identificativo unico" del beneficiario;
- Abolizione della "valuta fissa beneficiario", d'ora innanzi si parlerà di data "esecuzione" del bonifico;
- Impossibilità di fissare valute antecedenti la data dell'ordine;
- Accredito al beneficiario con la stessa data di valuta e di disponibilità riconosciuta alla banca del beneficiario
- Tempi certi nell'esecuzione dei bonifici

TEMPI DI ESECUZIONE	NORMATIVA	NORMATIVA
BONIFICI ALLO SPORTELLO o TRAMITE CASSA CONTINUA E/RAPIDA	Devono essere eseguiti in max 1 giornata lavorativa (derogabile fino al 2012 in max 4 giorni).	La Cassa Rurale darà esecuzione del bonifico in max 2 giorni lavorativi
BONIFICI DA ONBANK/INBANK	Devono essere eseguiti in max 1 giornata lavorativa. ATTENZIONE: qualora il cliente richieda la valuta compensata con il beneficiario, dovrà disporre il bonifico, sia cartaceo, sia elettronico, entro le ore 12.00 del giorno di esecuzione, e contattare la filiale per la sua applicazione. E' prevista una commissione per singolo bonifico.	Se vengono spediti entro le 13.00 per Onbank e 14.00 per Inbank saranno eseguiti in max 1 giornata lavorativa, quindi accreditato alla banca e al beneficiario il giorno lavorativo successivo - D+1 -. Se vengono spediti dopo tale orario si riterranno ricevuti ed eseguiti il giorno successivo. D= data esecuzione.

VALUTE E DISPONIBILITÀ	NORMATIVA	ANNOTAZIONI
VALUTA RETROATTIVA (ANTERGAZIONE)	L'ordinante non può indicare una valuta per il beneficiario antecedente la data di esecuzione del bonifico.	Non è più possibile nessuna antergazione di valuta. Attenzione dunque alla data di effettiva ESECUZIONE.
DISPONIBILITÀ SOMME	La disponibilità dei fondi per i bonifici ricevuti è uguale alla data di ricezione da parte della banca. La valuta sarà pari alla data stessa di accredito.	La disponibilità dei fondi, quindi la valuta di accredito, è garantita lo stesso giorno di ricezione.
BONIFICI STESSA BANCA E GIROCONTI	Nel bonifico interno e nei giroconti l'addebito e l'accredito dovranno avvenire con valuta compensata , ovvero lo stesso giorno.	

IDENTIFICATIVO UNICO OBBLIGATORIO	NORMATIVA	ANNOTAZIONI
IBAN – il codice identificativo del conto corrente	Per la corretta esecuzione del bonifico, il cliente dovrà inserire l'IBAN completo del cliente beneficiario.	Dal 01/05/2010 tutti i bonifici in arrivo con IBAN incompleto saranno restituiti al mittente. Attenzione: verificate nell'archivio INBANK/ONBANK di avere l'IBAN corretto del beneficiario. Allo stesso modo comunicate il vostro IBAN ai vostri clienti.
MANCATA ESECUZIONE DEL BONIFICO	Qualora l'ordine di bonifico sia incompleto oppure non sia possibile eseguirlo per mancanza fondi è necessario contattare il cliente per informarlo della mancata esecuzione entro i termini previsti per l'esecuzione.	La Cassa Rurale contatterà il cliente telefonicamente e renderà disponibile l'ordine per il ritiro o la riemissione. Successivamente i contatti avverranno preferibilmente tramite mail o sms.

BONIFICI DA INBANK – Cosa cambia?

- Abolizione della valuta fissa per il beneficiario e conseguente impossibilità di indicare valute antergate;
- Accredito al beneficiario con la stessa data valuta e disponibilità riconosciuta alla banca (il campo "**Data valuta beneficiario**" e 'stato quindi ridenominato in "**Valuta banca beneficiaria**");
- I bonifici avranno tempi certi di esecuzione; in particolare saranno eseguiti e accreditati al beneficiario **entro un giorno lavorativo** se disposti in via telematica (fatta salva la facoltà di estendere a tre giorni i termini massimi di esecuzione fino al 1 gennaio 2012). **Sarà quindi attivato un controllo per verificare che, se inserite, la data esecuzione o la valuta banca beneficiaria siano giorni lavorativi.**

Per garantire l'elaborazione delle disposizioni nella stessa giornata di invio è stato introdotto un "orario di riferimento" (**cut-off**). Tale orario, impostato alle ore 14.00, sarà visualizzato nella finestra di selezione del rapporto di addebito. Superato tale termine, il cliente potrà sempre inviare la disposizione impostando opportunamente la data esecuzione o la valuta banca beneficiaria.

Nella tabella che segue sono riportati alcuni esempi:

DATA ESECUZIONE	VALUTA BANCA BENEFICIARIA	Invio disposizione PRIMA delle 14.00	Invio disposizione DOPO le 14.00
Non inserita	Non inserita	SI	Non possibile (*)
Non inserita	Uguale al giorno d'inserimento	Non possibile (*)	Non possibile (*)
Non inserita	1 giorno lavorativo successivo a quello d'inserimento	SI	Non possibile (*)
Non inserita	2 o piu' giorni lavorativi successivi a quello d'inserimento	SI	SI
Uguale al giorno d'inserimento	Non inserita	SI	Non possibile (*)
Superiore al giorno d'inserimento	Non inserita	SI	SI

(*) per inviare la disposizione, è necessario inserire una "**Data esecuzione**" successiva alla data di inserimento o una "**Valuta banca beneficiaria**" uguale o superiore al secondo giorno lavorativo successivo a quello di inserimento.

P.O.S.➤ **Valute applicate**

Per il circuito bancomat/pagobancomat le somme vengono accreditate il giorno lavorativo successivo alla data operazione. Di conseguenza in quello stesso giorno gli esercenti devono ricevere i fondi con pari data valuta.

Per gli altri circuiti di carte di pagamento i tempi sono differenti ma, in ogni caso, non appena avviene l'accredito sul conto di corrispondenza della banca nella stessa giornata devono essere accreditati gli esercenti, con pari data valuta.

CARTE DI DEBITO E DI CREDITO – Cosa cambia?➤ **Valute di addebito Carte di debito (Bancomat)**

La valuta di addebito sarà pari alla data effettiva dell'operazione e non alla data in cui la Cassa Rurale registra contabilmente l'operazione.

➤ **Recesso dal contratto di utilizzo**

Nel caso in cui non si voglia più la carta di pagamento è sufficiente chiedere il recesso dal contratto; non sarà addebitata alcuna spesa di estinzione e sarà rimborsata la quota di canone non goduto.

➤ **Gestione contestazione di operazioni effettuate con carta**

Nel caso in cui si verificasse l'addebito di operazioni non riconosciute, è necessario che il cliente informi tempestivamente la Cassa Rurale non appena ne viene a conoscenza.

INCASSI COMMERCIALI (con decorrenza 05 luglio 2010)

La normativa è ancora in fase di stesura, tuttavia riteniamo utile anticipare alcuni temi di particolare rilevanza che modificheranno l'operatività di chi svolge attività commerciale.

➔ **RID**

NO ANTERGAZIONI DI VALUTA IN ADDEBITO	Non sarà più possibile richiedere, da parte delle aziende verso i loro creditori, un pagamento RID con data valuta anticipata rispetto alla data di addebito (il cosiddetto RID scaduto). Sarà comunque rivisto l'impianto dei RID così come conosciuto ora.
DISPONIBILITÀ IMMEDIATA E "NO" GIORNI VALUTA SUGLI ACCREDITI	La banca deve rendere immediatamente disponibile le somme al cliente beneficiario che ha emesso il RID non appena avviene il regolamento interbancario D+1. Spariscono i cosiddetti "giorni banca".
RICHIESTA DI RIMBORSO	Il cliente ha 8 settimane di tempo per chiedere il rimborso di un addebito RID. La banca è tenuta a rimborsare il cliente entro 10 giorni dalla data di richiesta, rivalendosi sulla banca assuntrice il RID.
COMUNICAZIONE AL CLIENTE IN CASO DI MANCATA ESECUZIONE	Qualora il RID presenti errori formali oppure non sia possibile eseguirlo per mancanza fondi è necessario contattare il cliente per informarlo della mancata esecuzione entro i termini previsti per l'esecuzione.

RIBA

DATA DI PAGAMENTO	L'ipotesi allo studio sembra prevedere che il pagamento debba essere effettuato tassativamente il giorno di scadenza. Sarà possibile eventualmente effettuare il pagamento il giorno successivo con l'applicazione di una penale.
DISPONIBILITÀ IMMEDIATA E "NO" GIORNI VALUTA SUGLI ACCREDITI	La banca deve rendere immediatamente disponibile le somme al cliente beneficiario che ha emesso la Ri.Ba non appena avviene il regolamento interbancario D+1. Spariscono i cosiddetti "giorni banca".
COMUNICAZIONE AL CLIENTE IN CASO DI MANCATA ESECUZIONE	Qualora la Ri.Ba presenti errori formali oppure non sia possibile eseguirlo per mancanza fondi è necessario contattare il cliente per informarlo della mancata esecuzione entro i termini previsti per l'esecuzione.

MAV e BOLLETTINI BANCARI FRECCIA

DATA DI PAGAMENTO	L'ipotesi allo studio sembra prevedere che il pagamento debba essere effettuato il giorno di scadenza. Sarà possibile eventualmente effettuare il pagamento entro il quarto giorno successivo (questo sino al 2012).
DISPONIBILITÀ IMMEDIATA E "NO" GIORNI VALUTA SUGLI ACCREDITI	La banca deve rendere immediatamente disponibile le somme al cliente beneficiario che ha emesso il MAV o il BB non appena avviene il regolamento interbancario D+1. Spariscono i cosiddetti "giorni banca".
COMUNICAZIONE AL CLIENTE IN CASO DI MANCATA ESECUZIONE	Qualora il MAV o il BB presentino errori formali oppure non sia possibile eseguirli per mancanza fondi è necessario contattare il cliente per informarlo della mancata esecuzione entro i termini previsti per l'esecuzione.

COMUNICAZIONI

- In un'ottica di maggiore trasparenza con il cliente i contratti che saranno utilizzati per l'apertura dei nuovi rapporti che sono correlati alla gestione dei servizi di pagamento (conto corrente, bancomat, canali telematici, etc.) dovranno contenere le informazioni previste dal Decreto di recepimento.
- Per quanto riguarda i clienti in essere al 1 marzo 2010, per poter gestire al meglio le modifiche contrattuali, il Decreto di recepimento ha inserito una deroga ai vincoli dettati dalle Disposizioni in materia di Trasparenza e dall'art 118 del TUB, che consente di adeguare i contratti con la clientela e darne comunicazione "in modalità unilaterale". I clienti avranno 60 giorni di tempo dalla comunicazione per recedere e, qualora si avvalgano di tale diritto di recesso, non potranno essere loro applicati oneri superiori a quelli che avrebbero sostenuto in assenza di adeguamento.

Tale comunicazione deve essere inviata **entro il 30 aprile 2010**. In caso contrario occorrerà richiedere la sottoscrizione al cliente del nuovo contratto.

Maggiori informazioni verranno fornite alla clientela non appena disponibili, mediante aggiornamento del presente documento (disponibile sul sito internet www.cr-vallelaghi.net) e tramite i consueti canali (es. avvisi, messaggi E/C, comunicazioni e-mail).

Il nostro personale è inoltre a disposizione per qualsiasi informazione necessaria.